

PROCEDIMENTO ARBITRALE

Per la risoluzione di controversie di natura meramente patrimoniale, insorte per qualsivoglia fatto o causa connessa all'attività federale che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia, gli affiliati e i tesserati della FIR riconoscono e accettano la remissione della stessa al giudizio del

Collegio Arbitrale

composizione e funzionamento del quale sono regolati dall'art. 52 dello Statuto Federale e dagli art. 94 e ss. del Regolamento di Giustizia FIR.

Per avviare la procedura arbitrale è necessario che:

- ❖ La parte istante proponga Domanda di Arbitrato e contestuale atto di nomina dell'arbitro di parte, con indicazione precisa dei recapiti (telefono fisso, cellulare, indirizzo di posta elettronica, PEC) della stessa parte istante, dell'avvocato e dell'arbitro nominato. La Domanda di Arbitrato deve essere notificata con lettera R/R alla controparte e alla Federazione Italiana Rugby – att.ne Ufficio Studi, Legislazione e Affari Legali (tel.: 06 45213195/06 45213101; e-mail: affari^{legali}@federugby.it/ ^{affari}legali@pec.federugby.it);
- ❖ La parte istante provveda al pagamento del contributo funzionale di euro 150,00 (centocinquanta/00 euro) da versare sul c/c postale intestato alla FIR – IBAN IT 42X07601 03200 000069974004 per l'attivazione della procedura. (N.B.: assegni e contante non potranno essere accettati);
- ❖ Entro 20 giorni dalla ricezione della notifica, la parte convenuta invii alla parte istante e alla FIR (Ufficio Studi, Legislazione e Affari Legali) Risposta Arbitrale e contestuale atto di nomina dell'arbitro di parte, con indicazione precisa dei recapiti (telefono fisso, cellulare, indirizzo di posta elettronica e PEC) della parte convenuta, dell'avvocato e dell'arbitro nominato. Ove, entro 20 giorni, la parte convenuta non provveda alla nomina del proprio arbitro di parte, su richiesta della parte istante da inviarsi all'Ufficio Studi, Legislazione e Affari Legali, la Federazione vi provvederà d'ufficio, con atto di nomina del Presidente della Corte Federale d'Appello;
- ❖ Gli arbitri di parte nominati designino un terzo Arbitro Presidente del Collegio che, unitamente a loro, costituirà il Collegio Arbitrale. In difetto di accordo, la nomina del Presidente del collegio Arbitrale è demandata al Presidente della Corte Federale d'Appello su istanza congiunta degli arbitri di parte da inviarsi all'Ufficio Studi, Legislazione e Affari Legali della FIR;

Per l'esecuzione del Lodo è necessario che:

- ❖ Il Presidente del Collegio deposita il Lodo redatto ai sensi dell'art. 97 comma 3 del Regolamento di Giustizia, presso l'Ufficio Studi, Legislazione e Affari Legali della FIR entro 10 giorni dalla sottoscrizione;
- ❖ L'Ufficio Studi, Legislazione e Affari Legali della FIR ne dà tempestiva comunicazione alle parti, presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto da queste.

Tutti gli atti e i verbali di udienza, ivi compresi quelli attestanti le avvenute transazioni tra le parti, devono essere depositati presso l'Ufficio Studi, Legislazione e Affari Legali della FIR che è custode della documentazione inerente al procedimento arbitrale.

La sede di riunione del Collegio Arbitrale, qualora anche solo uno degli Arbitri sia stato nominato d'ufficio, è Roma, presso gli uffici della FIR. Pertanto, con congruo anticipo, dovranno essere comunicati alla Federazione – Ufficio Studi, Legislazione e Affari Legali, le date e gli orari fissati per l'udienza di costituzione del Collegio e le successive udienze.